

## **LA GIUSTIZIA.**

I criteri di applicazione della giustizia hanno subito profonde modifiche nel tempo, da criteri profondamente vessatori e discriminatori si è giunti al concetto di pena come mezzo per la riabilitazione del reo.

La validità di tale evoluzione è assoluta, indiscutibile; molto discutibili sono invece i criteri di applicazione di tali principi.

Sino ad oggi l'unico punto di vista attraverso il quale l'evoluzione si è realizzata è stato quello di definire ed eventualmente ampliare la quantità e la qualità dei diritti del condannato anche in relazione ai rapporti con il resto della comunità; questo, spesso, più per sfuggire ai fantasmi di un passato violento e discriminatorio che per attuare una ragionata revisione.

Per anni si sono confusi i metodi con i concetti tanto che, chi avesse osato mettere in discussione i metodi veniva tacciato di oscurantismo come se non avesse accettato i concetti.

Oggi bisogna assolutamente compiere un'ulteriore sforzo e, accettati i principi, si possono e si devono rivedere le regole: se risulta indispensabile porre la questione del condannato di fronte al resto della società, altrettanto urgente è il problema della società di fronte al condannato.

Se i privilegi che derivano dall'essere fuorilegge si avvicinano qualitativamente o quantitativamente a quelli che derivano dall'essere un medio appartenente alla comunità allora il rischio di una *escalation* della delinquenza è forte tanto quanto il rischio derivante dall'applicazione della violenza.

Il concetto di comunità legale aiuta ad affrontare con serenità la questione: dal momento che un singolo, nel violare le leggi ne viene momentaneamente estromesso egli non può vantare diritti che derivino dalla posizione creatasi per il suo errore, sino a pena scontata.

Questa affermazione non presuppone vessazioni o trattamenti inumani; non consente semplicemente l'istituzione di diritti che si basano su reati, rendendo questi ultimi in qualche modo interessanti o poco rischiosi per qualcuno con le conseguenze che spesso oggi subiamo.

La violazione di una legge comporta una pena e, stabilita la detenzione come un soggiorno forzato che preveda i presupposti di civiltà, a tutti giustamente riservati e stante la privazione della libertà, nessun vantaggio economico o di sconto di pena deve derivare da questo stato.

Questo consente di garantire chi ha rispettato la legalità : se un cittadino commette un reato ed a fronte di un comportamento di buona condotta ottiene uno sconto di pena mentre il cittadino che non ha commesso reati a fronte di un comportamento irreprensibile ottiene nulla nel tempo questa logica potrebbe risultare di difficile comprensione per la società e di facile strumentalizzazione per i nemici della democrazia.

Bisogna sempre ricordare che i principi che regolano i comportamenti ed i ragionamenti in seno alla collettività agiscono su meccanismi diversi da quelli che sensibilizzano le singole persone e soprattutto che, quando le opinioni si dilatano e coinvolgono la massa si banalizzano.

E' necessario evitare che il concetto di perdono, indiscutibile dopo aver scontato la pena ma debole se anticipato, si trasformi in logica del privilegio, destabilizzante e qualunquista, con le conseguenze che purtroppo oggi stiamo vivendo.

A margine di questo, ma nello stesso filone, si inserisce un argomento come il pentitismo; risulta subito chiaro che l'attuazione della comunità legale non prevede il fenomeno così come oggi si presenta.

Il pentitismo inoltre fonda le proprie radici nelle stesse logiche della tortura, stante una situazione di disagio, esistente o procurata, la stessa viene alleviata previa la confessione ed il coinvolgimento dei complici.

Il principio di comunità legale, oltretutto non consentire la definizione di privilegi per il reo confesso, ripudia l'incriminazione di un cittadino in ragione di affermazioni di una persona momentaneamente estromessa dalla comunità.

Se la valutazione dei fatti si basa sul singolo caso e si analizzano superficialmente i fatti si può sostenere che il pentitismo garantisca alla società una valida lotta alla criminalità.

Nel tempo però i pochi errori giudiziari, inevitabili, ma giustamente amplificati nell'ambito della pubblica opinione acquisiscono più peso delle tante vittorie facendo decadere la fiducia nello Stato e nelle istituzioni con il risultato che, dopo aver vinto le prime battaglie contro la criminalità, si perde la guerra dell'avallo culturale alle logiche di non legalità della stessa. La moralità dello Stato ha molti costi ma, per sua natura, è un investimento; l'irreprensibilità delle istituzioni nei confronti del reato deve essere pari al rispetto umano verso il condannato; tale concetto garantisce credibilità alla giustizia ed anche, nel tempo, verso coloro che hanno scontato l'eventuale pena.

Anche la misura delle pene deve naturalmente essere rivista in ragione di queste considerazioni ed in alcuni casi, anche la modalità stessa delle pene.

Il concetto di appartenenza alla comunità legale non ha valore assoluto, un cittadino può non appartenere alla comunità legale in ragione di un singolo aspetto verso il quale ha mancato.

Le carceri sono stracolme di detenuti e molti di questi, solo grazie a privilegi dovuti alla notorietà od alla possibilità economica che consente loro di assoldare un buon legale, godono di vantaggi quali arresti domiciliari o libertà diurna.

I reati quali il furto e quelli di tipo economico-amministrativi potrebbero essere puniti con criteri diversi da quello della detenzione.

Il presupposto fonda sul fatto che il reato è contro il patrimonio e non

contro la persona quindi il diritto da limitare di conseguenza, più che la libertà è la disponibilità economica.

Tali reati potrebbero essere gestiti da una struttura amministrativa dello Stato che, previo sequestro e gestione dei beni del condannato per il periodo stabilito dalla pena, usufruisce del lavoro del reo, corrispondendogli uno stipendio pari allo 60% del reddito medio nazionale, ed impiegandolo in lavori utili alla collettività ed allo Stato e solo in caso di mancato adempimento a questi doveri ne limiti la libertà per un periodo pari al doppio di quello stabilito dalla condanna di primo tipo.

Un altro aspetto importante riguarda il ruolo dei giudici, nessun magistrato giudicante può interferire sulla libertà di un cittadino se questi è privo di condanne o se ha già scontato la sua pena nonché prima della sua condanna definitiva; oggi qualsiasi persona si trovi coinvolta in un procedimento giudiziario, anche come testimone, subisce vessazioni ed imposizioni, anche a carattere psicologico, inaccettabili.

La giustizia è al servizio della comunità legale e non può pretendere da nessuno dei suoi componenti effettivi alcun tipo di obbligo; non bisogna abboccare all'amo di quei giudici che usano l'aggressività ed il loro potere nascondendosi dietro l'irreprensibilità della giustizia.

Un cittadino non deve subire alcun obbligo se non ha una condanna da scontare, sia la giustizia a fare il proprio dovere adeguandosi alle esigenze della comunità legale ma altrettanto inflessibili si sia dopo la condanna e sino all'avvenuta espiazione della pena: questa è la vera irreprensibilità nonché la vera autorevolezza.